

Digital Europe, ecco il programma per la trasformazione digitale dell'Unione Europea

Sicurezza informatica, intelligenza artificiale, competenze digitali avanzate, supercalcolo e la garanzia di un ampio uso delle tecnologie digitali nella società e nell'economia. Questi gli obiettivi di Digital Europe, il programma di finanziamento UE per favorire la trasformazione digitale dell'Unione Europea che può contare su un budget complessivo di 7 miliardi e mezzo di euro da spendere fino al 2027.

Gli obiettivi strategici che si inseriscono in una strategia europea più ampia e hanno come quadro di riferimento il MFF (Multiannual Financial Framework), ossia il bilancio pluriennale dell'UE, che delinea le strategie e le risorse disponibili per il periodo 2021-2027, sono i seguenti:

Horizon Europe, il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027

il programma CEF (Connecting Europe Facility), che si occupa di promuovere investimenti nelle infrastrutture strategiche, come banda larga e 5G

Creative Europe, il programma dedicato all'industria creativa e ai media

EU4Health, il programma di investimenti per la digitalizzazione del settore sanitario

la politica di coesione dell'Unione Europea, in riferimento agli obiettivi di sviluppo della rete di connettività (per ridurre le disuguaglianze tra i Paesi membri), di sostegno alle imprese e di sviluppo delle competenze digitali la strategia di trasformazione digitale del settore agricolo, che punta a sfruttare i Big Data per la politica agricola comune

(CAP)

gli strumenti del Recovery and Resilient Facility (RRF), lo strumento europeo che mette a disposizione un totale di 723,8 miliardi di euro per la ripresa degli Stati membri dopo la pandemia

InvestEU, lo strumento di finanziamento per stimolare gli investimenti europei

Il work program per il biennio 2021-2022 indica le aree di intervento su cui l'UE aprirà dei bandi per promuovere la partecipazione di imprese private, affianco a soggetti comunitari:

High performance computing (HPC), gestito dall'Iniziativa europea sull'HPC (EuroHPC JU)

cyber security, che sarà gestita dall'ECC (European Cybersecurity Competence Network and Center), l'iniziativa europea che punta a creare un ecosistema industriale e di ricerca interconnesso a livello europeo sulla cyber sicurezza. In attesa che l'ECC sia operativo, il work program sarà gestito, ad interim, dal DG Connect, la Direzione generale della Commissione che si occupa delle politiche dell'Ue in materia di mercato unico digitale, sicurezza di Internet e scienza e innovazione digitale gli European Digital Innovation Hub (Edih), per cui è stato individuato un work program separato, in quanto le call che li riguardano hanno criteri diversi (gestiti da DG Connect) main work program (il programma di lavoro principale), che copre obiettivi più specifici, gestito da DG Connect e EA HaDEA (l'agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale).

Il main work program si concentrerà su quattro aree strategiche: l'Intelligenza Artificiale, cloud, i dati e sviluppo di programmi formativi (master) per le competenze digitali avanzate; azioni di cybersecurity e diffusione e miglior uso delle tecnologie (azioni a sostegno del Green deal, Blockchain, servizi pubblici e fiducia nella trasformazione digitale).

Le risorse

Vista l'entità degli interventi programmati, questi non saranno attivati contemporaneamente, ma saranno divisi in tre call. Le risorse complessive stanziati per il biennio ammontano a 1,38 miliardi di euro. Per la prima call – aperta lo scorso 17 novembre – sono stati stanziati circa 415 milioni di euro. Per la seconda, che sarà avviata nel primo trimestre del 2022, sono stati stanziati circa 250 milioni di euro e per la terza (che si aprirà nel terzo trimestre del 2022) circa 170 milioni di euro.

Il Recovery Plan di Draghi ha un “gusto di futuro” per gli italiani

È stato finalmente presentato anche alle Camere il nuovo PNRR del governo Draghi e entro il prossimo 30 aprile sarà inviato formalmente a Bruxelles. Dopo un duro lavoro, in tempi peraltro strettissimi, c'è stata la quadra anche attorno alla strategia, alla nuova narrativa ed alle modalità di implementazione (Obiettivi, milestone, target, etc.).

E' un piano di investimenti ambizioso quello che l'Italia si appresta ad inviare in Europa. Ma non solo. Parallele viaggiano numerose riforme, senza le quali, gli investimenti rischiano di non portare frutti nel medio lungo periodo. Si tratta di uno strumento che mette in campo risorse finanziarie ingenti finalizzate ad accelerare la ripresa economica, rispondendo in modo, speriamo efficace, alla crisi pandemica provocata dal Covid-19.

Il PNRR italiano si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), che prevede per tutti i Paesi un totale di 750 miliardi di euro.

All'Italia spettano 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso lo strumento chiave del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.

A questi si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi che sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio che è stato approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile scorso. □Pertanto abbiamo a disposizione 222,1 miliardi di euro.

Mai abbiamo avuto la disponibilità di così tante risorse finanziarie da spendere in un tempo così ristretto (2021-2026) e con modalità di "messa a terra" (attuazione) che devono seguire precise indicazioni che noi stessi, come Paese, abbiamo scritto "nero su bianco" e consegnato all'Europa nella fase di progettazione e interlocuzione. Infatti, se da un lato il piano complessivo offre una visione di sintesi, strategica e narrativa del cosa si vuole fare, del "come" e del "quando" (i tempi di massima di realizzazione degli interventi), occorre anche considerare che il "back office del piano" prevede azioni di dettaglio di ogni singola fase e per ogni singolo progetto, sia esso di investimento o di riforma, con una scansione davvero rigorosa dei tempi e molto severa relativamente ai "deliverable" (prodotti) che devono essere raggiunti.

Quindi, non si può non concordare con Draghi quando dice che bisogna avere "il gusto del futuro" parlando del PNRR. Sono parole queste che hanno un significato intenso, che mirano a scuotere l'intero Paese: da un lato le pubbliche amministrazioni e i dipendenti pubblici che dovranno "abilitare" e mettere in campo le azioni previste dal Piano, dall'altro il tessuto imprenditoriale, che in molti casi e su diverse linee di azione, dovrà assicurare la realizzazione di progetti, molti dei quali ad elevata complessità. In questo

senso, “il gusto di futuro” è quasi un voler far riflettere ciascuno di noi a riscoprire quel senso di appartenenza al nostro Paese, che va ben oltre le ideologie politiche e che mira a unire, più che dividere, rafforzando quel concetto di coesione sociale e favorendo quei progetti con impatto a carattere “strutturale”, che possano essere moltiplicatori di valore economico nel tempo, anche adottando paradigmi diversi di partnership rafforzate pubblico-privato, riducendo, al contempo, la corruzione e tutti i suoi effetti negativi su crescita, innovazione, qualità e competenze.

Proprio perché il piano vuole avere un “carattere strutturale”, esso include un numero consistente di riforme, certamente quasi scontate per gli addetti ai lavori, ma che rappresentano invece il bisogno di realizzare solide fondamenta su cui far poggiare tutti gli investimenti.

Si tratta di riforme da adottare negli ambiti della:

pubblica amministrazione (favorire il ricambio generazionale, valorizzare il capitale umano e professionale , attuare la digitalizzazione, realizzare la piattaforma unica di reclutamento, erogare corsi di formazione per il personale e rafforzare e monitorare la capacità amministrativa);

giustizia (ridurre la durata dei processi ed il peso degli arretrati giudiziari, rivedere il quadro normativo e procedurale aumentando il ricorso a procedure di mediazione e interventi di semplificazione sui diversi gradi del processo);
semplificazione normativa (semplificare la concessione di permessi e autorizzazioni, garantire attuazione e massimo impatto degli investimenti attraverso interventi sul codice degli appalti);

concorrenza (rafforzare la coesione sociale e sviluppare la crescita economica).

E' un Piano che ha come principali beneficiari le donne, i giovani e il SUD e vuole contribuire a favorire l'inclusione sociale e a ridurre i divari tra i territori.

Il digitale assorbe il 27% delle risorse mentre il 40 % è dedicato agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico e dunque a favore della transizione ecologica, più del 10% sono indirizzati verso un tema estremamente importante in questo momento di crisi economica: la coesione sociale.

Il estrema sintesi, il Piano è articolato lungo le seguenti sei missioni:

“Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”(49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo). I suoi obiettivi sono promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura.

“Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, (68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal Fondo).I suoi obiettivi sono migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

“Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”(31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,3 miliardi dal Fondo).□Il suo obiettivo principale è lo sviluppo razionale di un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese (Alta velocità, potenziamento linee ferroviarie regionali, sistema portuale e digitalizzazione catena logistica.

“Istruzione e Ricerca”(31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo).□Il suo obiettivo è rafforzare il sistema educativo (Asili nido, scuole materne, servizi di educazione e cura per l’infanzia, edilizia scolastica), le competenze digitali STEM, la ricerca e il trasferimento

tecnologico. □Inoltre, è prevista una riforma dell'orientamento, dei programmi di dottorato e dei corsi di laurea. □Si punta sui percorsi professionalizzanti post diploma degli Istituti tecnici superiori (da non confondere con gli istituti tecnici e professionali) e si rafforza la filiera della ricerca e del trasferimento tecnologico.

“Inclusione e Coesione”(22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo). □Il suo obiettivo è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale (centri per l'impiego, imprenditorialità femminile, servizi sociali ed ed interventi per le vulnerabilità, etc.).

Salute”(18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo). □Il suo obiettivo è rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure (assistenza di prossimità diffusa sul territorio, case e ospedali di comunità, incremento assistenza domiciliare, telemedicina e assistenza remota, attrezzature nuove per diagnosi e cura, etc). □Il Piano rafforza l'infrastruttura tecnologica per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati, inclusa la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Per ciò che concerne la governance è prevista una responsabilità diretta dei ministeri e delle amministrazioni territoriali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme secondo le scadenze previste mentre il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un apposito sistema, avrà il compito di monitorare e controllare costantemente l'attuazione delle riforme e degli investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione Europea.

Le premesse per fare bene ci sono tutte, occorre a questo punto augurarci buona fortuna e che “il gusto di futuro”

abiliti entusiasmo e intelligenza collettiva in modo da assicurare una piena attuazione dei tanti e importanti progetti che, non senza fatica e ricercato consenso, sono stati programmati.

Agricoltura ed uso dei droni. Tra novità e questioni aperte

Nella terminologia normativa europea, i droni – detti anche APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) – sono compresi nel gruppo degli aeromobili “senza equipaggio” (UAS – unmanned aircraft system).

Anche il Codice della Navigazione italiano li colloca all'interno della nozione di aeromobile (art. 743) e li definisce “mezzi aerei a pilotaggio remoto”.

I droni consentono flessibilità di impiego e velocità di intervento, una sempre più elevata risoluzione e precisione, un'ampia disponibilità di rilevazioni e dati ottenuti attraverso sensori, camere multispettrali, camere termiche, GPS e magnetometri.

Da qualche anno l'uso dei droni ha preso piede anche nel settore agricolo, in due distinte modalità applicative.

La prima, più diffusa, è l'attività di monitoraggio.

Essa si articola in più momenti:

- i) in una fase diagnostica preventiva (valutazione della capacità del terreno e delle sue aree critiche, controllo delle zone incolte e boschive);
- ii) nell'osservazione in tempo reale dello stato di salute

della coltura e nella prevenzione delle criticità e delle malattie;

iii) nella conseguente capacità per l'agricoltore di programmare quantità e tempistiche di interventi di precisione (irrigazione, azione fitosanitaria), in base ai reali bisogni della singola porzione di campo evitando interventi massivi, uniformi e generalizzati.

Ne deriva un risparmio di tempo, di lavoro e di macchine, ma soprattutto un minore impatto ambientale legato al mirato utilizzo dei prodotti fitosanitari e della risorsa idrica.

La seconda modalità d'uso è la possibilità per il drone di svolgere dei compiti sul campo, come avviene nell'ambito della lotta biologica ai parassiti delle piante (ad esempio la piralide del mais) oppure in tema di trattamenti fitosanitari.

Su tale ultimo aspetto va ricordato che l'irrorazione aerea è ad oggi vietata, come prescritto dall'art. 13 del D. Lgs. 150/2012 ("attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"). Il divieto prevede limitate e circostanziate deroghe, rilasciate dalle Regioni o dalle Province autonome. Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con Decreto Interministeriale 22/01/2014, proibisce espressamente l'irrorazione aerea in aree giudicate sensibili quali, tra le altre, gli allevamenti di bestiame, di api, di pesci e molluschi ed i terreni ove si pratica l'agricoltura biologica o biodinamica.

L'interpretazione di tali deroghe, nel corso degli anni, è stata piuttosto stringente e limitata, per lo più, all'utilizzo di elicotteri per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

La bozza di revisione del Piano, pubblicata sul sito del Mipaaf ed in corso di approvazione, ribadisce il divieto di uso dei droni per i trattamenti fitosanitari (punto A.3.10). Nel contempo, tuttavia, essa apre alla sperimentazione, alla

luce della risoluzione del Parlamento europeo del 12/02/2019, che riconosce le potenzialità legate all'impiego della tecnologia intelligente e dell'agricoltura di precisione per gestire meglio i prodotti fitosanitari.

Il volo dei droni civili soggiace ad una normativa complessa, ove si intersecano disposizioni europee e nazionali. L'inclusione dei droni nel più ampio gruppo degli aeromobili determina la competenza di ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile che, con i propri regolamenti, individua le categorie di droni, le tipologie di operazioni e stabilisce le condizioni di sicurezza del volo (security).

In sede europea, il Reg. 1139/2018 UE ha posto al vertice del sistema l'EASA – Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea, individuandone i compiti e dettando le norme comuni per l'aviazione civile. Il Regolamento della Commissione n. 945/2019 regola gli standards di sicurezza tecnica dei droni (safety). Il successivo Reg. della Commissione n. 947/2019, in vigore dal 31/12/2020, disciplina la registrazione, le limitazioni operative e le regole applicabili agli operatori ed ai piloti, e va a sostituire ed uniformare le disposizioni nazionali, subentrando, sul punto, ai relativi regolamenti ENAC.

Il regolamento europeo da ultimo citato fissa quale limite generale per il volo "a vista" dei droni fino a 25 kg l'altezza massima di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre (Allegato al Reg., parte A, Disposizioni generali, n. 2).

Tale norma è derogabile soprattutto in difetto, in presenza di particolari condizioni del suolo o del terreno o di aree destinate ad operazioni di volo di altri aeromobili, o densamente popolate o comunque specificamente individuate.

In Italia, la piattaforma D-Flight eroga i servizi per la gestione del traffico aereo a bassa quota di aeromobili a

pilotaggio remoto. Attraverso la collaborazione con ENAC, D-Flight è un portale che mette a disposizione degli utenti la registrazione dei droni nella banca dati italiana e l'assegnazione del codice univoco di identificazione, nonché il reperimento delle informazioni utili per volare con i droni in sicurezza in conformità alle normative vigenti.

Le mappe disponibili su D-Flight illustrano le limitazioni all'altezza ed all'uso dei droni su tutto il territorio nazionale, indicando, in particolare modo, le aree vietate o dove il limite è inferiore a quello generale di 120 mt.

Vale la pena sottolineare che tra le aree in cui vige il divieto di utilizzo dei droni (limite metri 0 sul livello del suolo) sono compresi i parchi naturali e le zone soggette a protezione faunistica. Si tratta di territori sui quali norme nazionali o disposizioni regionali proibiscono il sorvolo.

La misura, se da un lato è comprensibile, dall'altro può concretamente rappresentare un freno al grande supporto tecnologico che i droni possono dare in queste zone, soprattutto in considerazione della difficoltà di fare agricoltura in luoghi di alto valore paesaggistico e, spesso, di speciale particolarità orografica.

Il recente decreto Mipaaf del 30/06/2020 ha finalmente dato attuazione alla previsione del Testo Unico del Vino che prevede la valorizzazione dei vigneti eroici e storici. I vigneti eroici, in particolare, sono definiti "i vigneti ... situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico o ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole" (art. 2 decreto).

Si può capire come, soprattutto in queste zone, l'uso del drone possa contribuire alla salvaguardia ed alla sopravvivenza di una viticoltura condotta in condizioni estreme, supportando concretamente il lavoro dell'uomo.

E tuttavia, molti dei vigneti c.d. eroici si trovano in aree qualificate come riserve naturali o parchi nazionali, dove il volo dei droni è vietato. È il caso per esempio delle Cinque Terre, dove si produce un famoso vino a Denominazione di Origine Controllata.

È dunque auspicabile che, in futuro, nel doveroso rispetto dell'ambiente, ed anzi proprio in funzione dei principi di sostenibilità e di risparmio di risorse che l'utilizzo dei droni può rappresentare, sia data la possibilità di utilizzare tali strumenti anche in queste zone pregiate. I droni infatti, qui più che altrove, possono dare un aiuto prezioso agli agricoltori e consentire la preservazione di un inestimabile patrimonio di conoscenze, esperienze e tradizioni produttive.

Direttiva NIS2: prendono forma le nuove norme europee sulla sicurezza informatica e delle reti

Il Consiglio Europeo ed il Parlamento europeo hanno recentemente raggiunto un'intesa politica sulle nuove misure per un livello comune elevato di cibersicurezza in tutta l'Unione, al fine di migliorare ulteriormente la resilienza e le capacità di risposta agli incidenti del settore pubblico e privato e dell'UE nel suo insieme.

Si tratta della nuova Direttiva denominata "NIS2" che, una volta definitivamente adottata, andrà a sostituire l'attuale Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS), primo strutturato atto legislativo a

livello europeo sulla sicurezza informatica, ancora in corso di vigenza.

Adottata nel lontano maggio 2016 e recepita in Italia con il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 65 (anche detto "decreto legislativo NIS"), la NIS ha risposto alla progressiva esposizione dell'Europa alle minacce informatiche che nel corso degli anni sono diventate sempre più frequenti e pervasive, per via di un aumento esponenziale della superficie esposta nell'ecosistema digitale, ormai sempre più eterogeneamente interconnesso.

La direttiva NIS2 mira a fronteggiare ulteriormente questo trend di escalation cyber, rispondendo all'esigenza di protezione, in modo omogeneo nel lungo termine, a livello europeo, dei servizi e presidi essenziali e strategici di ciascuno Stato membro, includendo adesso anche Organizzazioni di medie e grandi dimensioni di più settori critici per l'economia e la società, compresi i fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica, servizi digitali, acque reflue e gestione dei rifiuti, produzione di prodotti critici, servizi postali e di corriere e pubblica amministrazione, sia a livello centrale che regionale.

Il requisito dimensionale rappresenta peraltro una delle novità maggiormente significative dell'intesa politica perché i soggetti inclusi nell'alveo applicativo della nuova Direttiva verranno espressamente indicati dal Legislatore europeo, che ne circoscriverà l'ambito sulla base dei criteri di proporzionalità, un livello di gestione del rischio e criticità.

A tal riguardo vale la pena di evidenziare che la NIS2 si applicherà agli enti della pubblica amministrazione a livello centrale e regionale, riservandosi ai singoli Stati membri l'opportunità di estenderne l'applicazione a livello più periferico.

La NIS2 includerà anche l'adozione di misure di gestione del rischio di cibersicurezza per il settore sanitario, con

particolare riferimento ai produttori di dispositivi medicali, proprio per rispondere alle crescenti minacce alla sicurezza rilevate durante la pandemia di COVID-19.

Dunque, la nuova direttiva intende rafforzare i requisiti di sicurezza informatica imposti alle aziende, attraverso l'introduzione di un quadro normativo che preveda un meccanismo più omogeneo ed efficace sia in termini di requisiti sia di misure di sicurezza, per la cooperazione nella gestione del rischio, degli incidenti nonché per lo snellimento degli obblighi di segnalazione in tutti i settori che rientrano nel perimetro della direttiva, nell'ambito di EU-CyCLONe, ossia dell'organizzata rete europea di collegamento per le crisi informatiche, che sosterrà la gestione coordinata degli incidenti di sicurezza informatica su larga scala e favorirà la condivisione di best practices a livello nazionale ed europeo.

A tal riguardo, la NIS2 nell'aggiornare l'elenco dei settori e delle attività soggetti agli obblighi di sicurezza informatica andrà anche a prevedere una serie di rimedi e sanzioni per garantirne l'effettiva applicazione.

A tal proposito, di fondamentale importanza è il tema della sicurezza delle catene di approvvigionamento e delle relazioni con i fornitori che vede introdurre adesso la responsabilità del top management nel caso di mancata osservanza degli obblighi di sicurezza informatica, introducendo altresì misure di vigilanza più rigorose per le autorità nazionali.

L'accordo provvisorio raggiunto, nel caso di definitiva approvazione da parte del Consiglio europeo e del Parlamento europeo prevederà a carico degli Stati membri un generale obbligo di recepimento della nuova Direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali nel termine dilatorio di 21 mesi dalla sua entrata in vigore.